



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

130 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DEL PERSONALE  
RP 132 - SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE

## **Proposta di Delibera di Consiglio Comunale 2025-7 del 20/01/2025**

### **OGGETTO:**

MODIFICA AL REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### **TESTO PROPOSTA**

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e l'art. 7 D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 il quale prevede che il termine di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, stabilisce che: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/60930/2020 è stato approvato il Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU);
- al comma 757 art. 1 Legge 160/2019 si dispone che *in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote*;
- con Decreto del 07/07/2023 – il Min. Economia e Finanze ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 17/02/2025 da Marzola Paola.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- con Decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024), integrativo del decreto 7 luglio 2023 è stato **riapprovato l'Allegato A**, che sostituisce il precedente. In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023;

DATO ATTO che:

- come disposto dal comma 756 dell'art. della legge 160/2019, il comune può diversificare le aliquote esclusivamente nel rispetto delle fattispecie individuate nei decreti ministeriali sopra richiamati;
- il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie elencate esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A al decreto stesso, fermo restando che la diversificazione operata dal comune deve rispettare i criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione;
- per mantenere l'aliquota ridotta che nel 2024 era stata prevista per la fattispecie altri fabbricati (diversi dalla abitazione principale e dalla categoria D) di categoria A locati nel rispetto del Patto per la Casa Emilia Romagna recepito dalla Delibera di Giunta n. 179 del 19.03.2024 di *Adesione al programma regionale denominato patto per la casa*, stando al Prospetto si deve disciplinare la fattispecie nel Regolamento IMU;
- pertanto è necessario prevedere la facoltà di deliberare l'aliquota di vantaggio sopra descritta a partire dall'anno 2025 inserendo nel Regolamento IMU la seguente disposizione : **Art. 5bis Immobili locati per soddisfare particolari esigenze abitative in adesione all'accordo territoriale "Patto per la Casa Emilia Romagna"** - *Il Comune può prevedere una aliquota diversificata per gli immobili abitativi locati in adesione al Patto per la Casa Emilia Romagna come recepito dalla Delibera di Giunta del Comune di Ferrara n. 179 del 19.03.2024;*
- il comma 767 dell'art. 1 L. 160/2019 dispone che *le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

RITENUTO:

- di approvare la modifica al Regolamento IMU sopra indicata;

ATTESO che la modifica regolamentare da adottare non comporta impegno di spesa;

DATO ATTO che il responsabile di procedimento, nonché funzionario responsabile IMU, è il dirigente responsabile del Servizio Risorse Tributarie, Dott. Giorgio Bonaldo;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento acquisito ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 espresso dal Dirigente del Servizio Risorse Tributarie Dott. Giorgio Bonaldo;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento acquisito ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 espresso dal Dirigente del [Settore Programmazione finanziaria e del personale](#) Dott. Giorgio Bonaldo;
- il parere del Collegio dei Revisori in allegato;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 17/02/2025 da Marzola Paola.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Atto sottoscritto elettronicamente secondo la normativa vigente

Con voti favorevoli n. \_\_\_\_\_ e contrari n. \_\_\_\_\_;  
(Sentite la Giunta Comunale e la 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare);

### **DELIBERA**

Per quanto esposto in narrativa, da ritenersi qui integralmente trascritto:

- 1) **di approvare la modifica con decorrenza dal 01.01.2025, per le motivazioni esposte in narrativa**, al Regolamento IMU disciplinante l'Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) inserendo l'**art. 5 bis : Immobili locati per soddisfare particolari esigenze abitative in adesione all'accordo territoriale "Patto per la Casa Emilia Romagna"** - *Il Comune può prevedere una aliquota diversificata per gli immobili abitativi locati in adesione al Patto per la Casa Emilia Romagna come recepito dalla Delibera di Giunta del Comune di Ferrara n. 179 del 19.03.2024;*
- 2) **di dare atto**, che:
  - la modifica al presente regolamento IMU, acquisisce efficacia a far data dal **01 gennaio 2025** ai sensi dell'art. 53, comma 16 Legge n. 388 del 2000;
  - ai sensi dell'art. 1 comma 767 L. n. 160/2020 i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 3) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 69/2009;
- 4) di osservare tutti gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla vigente normativa in materia (D.lgs. 33/2013 e s.m.i.);
- 5) di dare adeguata diffusione delle modifiche adottate anche mediante pubblicazione del presente atto e relativi allegati sulla pagina dell'ente dedicata alle entrate tributarie;

Con votazione separata, con voti....., delibera altresì di dichiarare, ex art.134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di dover approvare le aliquote IMU 2025 unitamente al prospetto in conformità al Regolamento IMU.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
Giorgio Bonaldo / INFOCERT SPA



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

130 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DEL PERSONALE  
RP 132 - SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
**Proposta di Delibera di Consiglio Comunale**  
**2025-7 del 20/01/2025**

**OGGETTO:**

MODIFICA AL REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Annotazioni:

Ferrara, 20/01/2025

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
Giorgio Bonaldo / INFOCERT SPA

SHA-256 proposta:

1f01cf20801c00cbb95a1abf4f94c5997be5e167f37208f3a5d667ba19db3c49



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

130 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DEL PERSONALE  
RP 132 - SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Proposta di Delibera di Consiglio Comunale**  
**2025-7 del 20/01/2025**

**OGGETTO:**

MODIFICA AL REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione di copertura finanziaria della proposta in oggetto.

Annotazioni:

Ferrara, 20/01/2025

**IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA**  
Giorgio Bonaldo / INFOCERT SPA

SHA-256 proposta:

1f01cf20801c00cbb95a1abf4f94c5997be5e167f37208f3a5d667ba19db3c49



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

**COMUNE DI FERRARA  
(Provincia di Ferrara)**

**IMU**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**Anno 2020**

**Approvato con delibera di C.C. n. 60930 del 7/07/2020**

**Modificato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	4
Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	4
Articolo 5 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	4
Articolo 5bis - Immobili locati per soddisfare particolari esigenze abitative in adesione all'accordo territoriale "Patto per la Casa Emilia Romagna	5
Articolo 6 – Differimento del termine di versamento	5
Articolo 7 – Esenzione immobile dato in comodato al Comune	5
Articolo 8 - Versamenti minimi	5
Articolo 9 – Interessi moratori	5
Articolo 10 – Rimborsi e compensazione	5
Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento	6



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

### **Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi di iniziativa pubblica o dell'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno. Per il primo anno di applicazione, in caso di mancata approvazione dei valori venali di riferimento, si intendono confermati i valori applicabili per l'anno d'imposta 2019.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.





COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

### **Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di tre periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

### **Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

### **Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
  - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 17/02/2025 da Marzola Paola.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



## COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
7. Per l'effettuazione della perizia con sopralluogo a cura dell'Ufficio tecnico comunale, prevista a carico del proprietario dall'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è stabilita una tariffa da quantificarsi con successivo provvedimento della Giunta Comunale.

### **Articolo 5bis – Immobili locati per soddisfare particolari esigenze abitative in adesione all'accordo territoriale "Patto per la Casa Emilia Romagna"**

1. Il Comune può prevedere una aliquota diversificata per gli immobili abitativi locati in adesione al Patto per la Casa Emilia Romagna come recepito dalla Delibera di Giunta del Comune di Ferrara n. 179 del 19.03.2024.

### **Articolo 6 – Differimento del termine di versamento**

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

### **Articolo 7 – Esenzione immobile dato in comodato al Comune**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune.
2. Gli uffici comunali competenti invieranno periodicamente al Servizio Risorse Tributarie le comunicazioni riferibili agli immobili in oggetto.
3. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dal comma 1.
4. L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo non trova applicazione su immobili classificati nel gruppo catastale D relativamente alla quota dell'IMU di spettanza statale.

### **Articolo 8 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

### **Articolo 9 – Interessi moratori**

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 10 – Rimborsi e compensazione**

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 9. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 17/02/2025 da Marzola Paola.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 8.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria secondo le disposizioni di cui al Titolo V del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Riscossione delle Entrate Extratributarie.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

#### **Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

- .

---

i

**Art 5bis** introdotto con modifica dal 1.01.2025